

Istruttoria per l'individuazione delle rilevazioni a titolarità provinciale obbligatorie per i soggetti privati e per la sanzionabilità delle rilevazioni obbligatorie a titolarità provinciale presenti nel Programma statistico annuale 2015

(articolo 11 della Legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 "Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento")

OBBLIGO di RISPOSTA per i SOGGETTI PRIVATI

Nel Programma statistico annuale 2015 sono programmate 118 indagini, delle quali 45 sono a titolarità provinciale. Per le indagini presenti nel Programma statistico provinciale 2015 a titolarità diversa da quella provinciale si applica quanto disposto nel Programma statistico nazionale per l'anno considerato. Per le indagini a titolarità provinciale si opera nel rispetto dell'art.11 "Obbligo di risposta" della Legge provinciale n. 6 del 13 aprile 1981 "Istituzione del servizio statistica della provincia di Trento". Questo articolo prevede al comma 1 che "le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici devono fornire i dati loro richiesti per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale".

L'articolo continuando recita "sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati, per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale espressamente indicate con decreto del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale". Pertanto devono essere individuate, per le 45 indagini a titolarità provinciale previste nel Programma statistico annuale 2015, quelle che interessano i soggetti privati e fra queste quelle da indicare nel decreto del Presidente della Provincia. 16 indagini interessano esclusivamente o parzialmente privati: nello specifico 2 indagini coinvolgono sia soggetti privati che pubblici, 7 indagini, invece, le famiglie e le rimanenti le imprese.

L'individuazione delle indagini per le quali si dispone l'obbligo di fornire i dati richiesti è determinato da un insieme di elementi prioritari come di seguito riportati:

- progettazione consolidata,
- precisa individuazione dell'unità di rilevazione,
- disposizioni normative.

Vengono, altresì, escluse dall'obbligo di risposta quelle indagini che:

- sono sperimentali (indagine sugli *spillover* della ricerca),
- prevedono campioni per quota (indagine sull'utilizzo della legna),
- affrontano tematiche specifiche per le quali la bontà dei dati raccolti è condizionata dalla buona predisposizione del soggetto a rispondere (ad esempio l'indagine sulla percezione del paesaggio, l'indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura).

Sulla base dei requisiti sopra definiti l'allegato "Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico annuale 2015, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 11, comma 1, della L.P. n.6/1981" (allegato A) riporta le indagini a titolarità provinciale che verranno effettuate nel 2015 e per le quali si prevede l'obbligo di risposta da parte dei privati con l'indicazione dell'eventuale presenza nel Programma statistico nazionale.

Elenco delle rilevazioni rientranti nel programma statistico annuale 2015

che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati a norma dell'articolo 11, comma 1 della L.p. n.6/1981

area	codice indagine	denominazione	presente nel PSN 2015
SOCIETA'			
	IND-0009	Condizioni di vita della famiglie trentine	PAT-00007
	IND-0170	Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia	PAT-00038
SETTORI ECONOMICI			
	IND-0040	Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della provincia di Trento	PAT-00015
	IND-0174	Imprenditoria alberghiera	
	IND-0173	Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento	PAT-00039
	IND-0031	Passaggi su impianti a fune per stagione	

SANZIONABILITA' DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE

Le raccomandazioni europee e internazionali specificano che le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché il pubblico in generale possono essere obbligati dalla legge a fornire dati su richiesta delle autorità statistiche. L'obbligo di risposta ha l'obiettivo, soprattutto, di "certificare" la serietà e l'ufficialità della rilevazione e di far comprendere ai rispondenti l'importanza della rilevazione statistica che si sta effettuando e, quindi, di favorire l'ottenimento delle risposte da parte delle autorità statistiche (Codice delle statistiche europee). E', in sostanza, una leva da usare per facilitare l'attività della statistica ufficiale.

La sanzione nei riguardi dei non rispondenti non è, peraltro, un principio o uno strumento delle procedure statistiche e non serve per recuperare le mancate risposte e migliorare la qualità delle informazioni statistiche da produrre.

In merito alla sanzionabilità delle indagini obbligatorie si reputano validi, anche per le indagini a titolarità provinciale, i criteri individuati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT - *Principi e criteri generali per la selezione delle indagini e dei dati di cui all'art. 3, comma 74, della Legge Finanziaria 2008*).

Pertanto, i principi in base ai quali selezionare le indagini da sottoporre ad obbligo di risposta e applicare l'eventuale sanzione ai non rispondenti sono:

1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di risposta e la conseguente applicazione delle sanzioni è volta a sostenere la necessaria partecipazione e collaborazione dei rispondenti alle indagini previste dal Programma Statistico Nazionale, tenendo conto soprattutto del rispetto degli standard programmati di qualità delle stime predette.
2. Tutte le rilevazioni per le quali sussiste l'obbligo di risposta possono essere proposte per l'accertamento delle violazioni soggette a sanzione.
3. La numerosità delle unità statistiche da sottoporre all'accertamento deve essere tale da garantire la sostenibilità finanziaria ed organizzativa da parte dell'ente titolare della rilevazione.
4. La selezione annuale delle indagini è effettuata sulla base di una serie di criteri inclusivi, definiti in termini di a) tipologie di indagine, b) caratteristiche delle unità statistiche e c) tipo di mancata fornitura della risposta.

5. I criteri inclusivi saranno applicati in modo da garantire nel tempo, almeno parzialmente, la rotazione delle indagini e delle tipologie di dati da sottoporre alla procedura di accertamento.

Nello stesso documento sono stati individuati anche i criteri generali di selezione per la sanzionabilità come di seguito riportati:

a) *Caratteristiche dell'indagine*

1. Grado di rilevanza e finalità dell'indagine, valutata sulla base dell'esistenza di atti normativi europei e nazionali che ne impongono l'esecuzione o sulla base del loro collegamento con specifici obiettivi strategici del Sistema statistico nazionale (SISTAN).
2. Livello di complessità della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta in relazione alla tecnica di indagine e al tipo di processo di produzione delle informazioni statistiche.
3. Dimensione del fenomeno della mancata risposta totale nelle precedenti occasioni di indagine (per le indagini periodiche) e in particolare della sua rilevanza sulla qualità delle stime prodotte.

b) *Caratteristiche delle unità statistiche*

1. Tipologia di unità statistica di riferimento: individui, famiglie, imprese, istituzioni, altra.
2. Dimensione e altri caratteri strutturali delle unità di rilevazione.

c) *Caratteristiche delle mancate risposte*

1. Reiterazione nel tempo della mancata fornitura delle informazioni richieste. Tale criterio potrà trovare applicazione con riferimento alle indagini periodiche.

Si conferma, come per gli anni precedenti, che la copertura nella risposta è vicina al 100% per le indagini che coinvolgono soggetti pubblici con periodicità definita e superiore all'85% per le indagini che coinvolgono i soggetti privati (famiglie con tassi di risposta molto prossimi al 100% per le indagini trasversali e inferiori per le indagini longitudinali).

I soggetti privati interessati partecipano alle rilevazioni con costanza e attenzione. Inoltre, le unità statistiche non rispondenti sono facilmente sostituibili con altre aventi le medesime caratteristiche. I campioni di indagini sono, di norma, più ampi del necessario in

termini di rappresentatività per ovviare agli errori sistematici presenti negli archivi amministrativi utilizzati per la loro costruzione.

Viste le considerazioni sopra esposte, valutato l'alto tasso di risposta e l'esiguità del fenomeno del rifiuto che non giustifica l'onere procedurale sanzionatorio

si propone

alla Giunta provinciale di non prevedere alcuna indagine a titolarità provinciale, presente nel Programma statistico annuale 2015, per la quale la mancata fornitura di dati venga sanzionata come violazione dell'obbligo di risposta in attuazione dell'articolo 11 della L.P. n. 6/1981.